



Documento di seduta

A10-0029/2024

6.12.2024

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale
(COM(2024)0014 – C9-0012/2024 – 2024/0006(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Dennis Radtke

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	48
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	49
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	50
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	51

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale

(COM(2024)0014 – C9-0012/2024 – 2024/0006(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0014),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0012/2024),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 maggio 2024¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 60 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A10-0029/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I dati indicano che l'incertezza giuridica riguardo al concetto di questioni

Emendamento

(5) I dati indicano che l'incertezza giuridica riguardo al concetto di questioni

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

transnazionali ha dato luogo a divergenze di interpretazione e controversie. Al fine di garantire la certezza del diritto e ridurre il rischio di simili controversie, è necessario chiarire tale concetto. A tal fine, è opportuno precisare che la presente direttiva dovrebbe riguardare non solo i casi in cui si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione aziendale incideranno sui lavoratori di più di uno Stato membro, ma anche i casi in cui si può ragionevolmente prevedere che tali misure incideranno sui lavoratori di un solo Stato membro, ma che le loro conseguenze si ripercuoteranno sui lavoratori di almeno un altro Stato membro. Ciò è necessario per tenere conto dei casi in cui le imprese prevedono misure, quali licenziamenti e collocamenti in esubero, che, pur essendo mirate esplicitamente agli stabilimenti di un solo Stato membro, si può ragionevolmente prevedere incideranno sui lavoratori di un altro Stato membro, ad esempio a causa di cambiamenti nella catena di approvvigionamento o nelle attività di produzione transfrontaliere, laddove tali misure possano determinare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali.

transnazionali ha dato luogo a divergenze di interpretazione e controversie. Al fine di garantire la certezza del diritto e ridurre il rischio di simili controversie, è necessario chiarire tale concetto. A tal fine, è opportuno precisare che la presente direttiva dovrebbe riguardare non solo i casi in cui si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione aziendale incideranno sui lavoratori di più di uno Stato membro, ma anche i casi in cui si può ragionevolmente prevedere che tali misure incideranno sui lavoratori di un solo Stato membro, ma che le loro conseguenze si ripercuoteranno sui lavoratori di almeno un altro Stato membro. ***Dovrebbero essere contemplati anche i casi in cui le misure prese in considerazione dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie sono adottate in uno Stato membro diverso da quello in cui tali effetti sono prodotti.*** Ciò è necessario per tenere conto dei casi in cui le imprese prevedono misure, quali licenziamenti e collocamenti in esubero, che, pur essendo mirate esplicitamente agli stabilimenti di un solo Stato membro, si può ragionevolmente prevedere incideranno sui lavoratori di un altro Stato membro, ad esempio a causa di cambiamenti nella catena di approvvigionamento o nelle attività di produzione transfrontaliere, laddove tali misure possano determinare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La direttiva 2009/38/CE impone alle parti di un accordo relativo a un comitato aziendale europeo di determinare

Emendamento

(8) La direttiva 2009/38/CE impone alle parti di un accordo relativo a un comitato aziendale europeo di determinare

il luogo delle riunioni del comitato. È opportuno precisare che le parti devono stabilire anche il formato di tali riunioni, in particolare onde evitare qualsiasi dubbio circa **la loro libertà di concordare che alcune o tutte** le riunioni **si svolgano** in un ambiente virtuale utilizzando strumenti di riunione online, così da ridurre l'impronta ambientale delle riunioni, conformemente agli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione, nazionali e delle imprese, garantendo nel contempo un'informazione e una consultazione significative a costi ambientali e finanziari inferiori.

il luogo delle riunioni del comitato. È opportuno precisare che le parti devono stabilire anche il formato di tali riunioni, in particolare onde evitare qualsiasi dubbio circa **il fatto che le riunioni annuali periodiche del comitato aziendale europeo e del comitato ristretto debbano svolgersi in presenza, mentre** le riunioni **supplementari possano svolgersi** in un ambiente virtuale, utilizzando strumenti di riunione online, **se così concordato**, così da ridurre l'impronta ambientale delle riunioni, conformemente agli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione, nazionali e delle imprese, garantendo nel contempo un'informazione e una consultazione significative a costi ambientali e finanziari inferiori.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Anche durante il funzionamento del comitato aziendale europeo possono sorgere incertezze e controversie riguardanti la copertura di alcune spese e l'accesso a determinate risorse. Conformemente al principio dell'autonomia delle parti, è opportuno prevedere che determinati tipi di risorse finanziarie e materiali siano stabiliti specificamente dall'accordo relativo al comitato aziendale europeo, ossia la possibilità di ricorrere a esperti, ad esempio in campo tecnico o giuridico, e la copertura degli onorari degli esperti e delle spese legali, comprese le spese per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. L'accordo dovrebbe disciplinare anche l'erogazione di opportune attività di formazione per i membri del comitato aziendale europeo e la copertura delle relative spese, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo

Emendamento

(9) Anche durante il funzionamento del comitato aziendale europeo possono sorgere incertezze e controversie riguardanti la copertura di alcune spese e l'accesso a determinate risorse. Conformemente al principio dell'autonomia delle parti, è opportuno prevedere che determinati tipi di risorse finanziarie e materiali siano stabiliti specificamente dall'accordo relativo al comitato aziendale europeo, ossia la possibilità di ricorrere a esperti, ad esempio **rappresentanti di un sindacato riconosciuto a livello comunitario, esperti** in campo tecnico o giuridico, e la copertura degli onorari degli esperti e delle spese legali, comprese le spese per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. L'accordo dovrebbe disciplinare anche l'erogazione di opportune attività di formazione per i membri del comitato aziendale europeo e

10, paragrafo 4, della direttiva 2009/38/CE.

la copertura delle relative spese, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2009/38/CE. ***I costi ragionevoli riguardano le spese connesse al corretto funzionamento e operatività della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, comprese le spese per esperti, rappresentanza legale, partecipazione a procedimenti amministrativi e giudiziari e formazione. Gli Stati membri possono fissare le norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento del comitato aziendale europeo.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'obbligo previsto dalla direttiva 2009/38/CE di tenere conto, per quanto possibile, della necessità di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori sotto il profilo del genere all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo si è dimostrato insufficiente a promuovere l'equilibrio di genere. Le donne rimangono sottorappresentate nella maggior parte dei comitati aziendali europei. È pertanto necessario stabilire obiettivi più efficaci e specifici in materia di rappresentanza di genere, che la direzione e i rappresentanti dei lavoratori dovranno attuare in fase di negoziazione o rinegoziazione degli accordi. Per raggiungere tali obiettivi può essere necessario, in alcuni casi, dare priorità al genere sottorappresentato all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo o del relativo comitato ristretto. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tale azione positiva è possibile, nel rispetto del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, a

Emendamento

(10) ***I comitati aziendali europei dovrebbero promuovere una rappresentanza equilibrata, inclusiva e diversificata dei lavoratori.*** L'obbligo previsto dalla direttiva 2009/38/CE di tenere conto, per quanto possibile, della necessità di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori sotto il profilo del genere all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo si è dimostrato insufficiente a promuovere l'equilibrio di genere. Le donne rimangono sottorappresentate nella maggior parte dei comitati aziendali europei. È pertanto necessario stabilire obiettivi più efficaci e specifici in materia di rappresentanza di genere, che la direzione e i rappresentanti dei lavoratori dovranno attuare in fase di negoziazione o rinegoziazione degli accordi. Per raggiungere tali obiettivi può essere necessario, in alcuni casi, dare priorità al genere sottorappresentato all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo o del relativo comitato ristretto. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia

condizione che le misure adottate per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di genere non accordino automaticamente e incondizionatamente la preferenza alle persone di un determinato genere, ma consentano di tenere conto di altri criteri, quali i meriti e le qualifiche e la procedura di elezione stabilita dalle leggi pertinenti. Le parti dell'accordo relativo al comitato aziendale europeo dovrebbero dunque disporre della flessibilità necessaria per rispettare le limitazioni giuridiche e fattuali dell'azione positiva. Alla luce di considerazioni analoghe, è inoltre opportuno prevedere misure volte a conseguire una composizione equilibrata sotto il profilo del genere della delegazione speciale di negoziazione, in modo da promuovere tale obiettivo già durante la fase di negoziazione.

dell'Unione europea, tale azione positiva è possibile, nel rispetto del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, a condizione che le misure adottate per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di genere non accordino automaticamente e incondizionatamente la preferenza alle persone di un determinato genere, ma consentano di tenere conto di altri criteri, quali i meriti e le qualifiche e la procedura di elezione stabilita dalle leggi pertinenti. Le parti dell'accordo relativo al comitato aziendale europeo dovrebbero dunque disporre della flessibilità necessaria per rispettare le limitazioni giuridiche e fattuali dell'azione positiva. Alla luce di considerazioni analoghe, è inoltre opportuno prevedere misure volte a conseguire una composizione equilibrata sotto il profilo del genere della delegazione speciale di negoziazione, in modo da promuovere tale obiettivo già durante la fase di negoziazione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Quando condivide informazioni sensibili con i membri del comitato aziendale europeo, con i membri della delegazione speciale di negoziazione o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, la direzione ha la facoltà di stabilire che tali informazioni sono condivise in via riservata e non dovrebbero essere oggetto di ulteriore divulgazione. Quando condivide informazioni in via riservata, la direzione centrale dovrebbe essere tenuta a fornire contestualmente una motivazione ragionevole. La predisposizione di adeguate misure a tutela della riservatezza delle informazioni sensibili può favorire un clima di fiducia e

Emendamento

(12) Quando condivide informazioni sensibili con i membri del comitato aziendale europeo, con i membri della delegazione speciale di negoziazione o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, la direzione ha la facoltà di stabilire che tali informazioni sono condivise in via riservata e non dovrebbero essere oggetto di ulteriore divulgazione. ***Ciò non dovrebbe applicarsi alle situazioni in cui i membri del comitato aziendale europeo decidono di divulgare informazioni ai comitati aziendali nazionali o locali che possono incidere sulla situazione dei lavoratori.*** Quando condivide informazioni in via riservata, la

agevolare la condivisione di tali informazioni, salvaguardando nel contempo gli interessi dell'impresa e dei lavoratori e scongiurando anche rischi crescenti come lo spionaggio industriale.

direzione centrale dovrebbe essere tenuta a fornire contestualmente una motivazione ragionevole **basata su criteri oggettivi**. La predisposizione di adeguate misure a tutela della riservatezza delle informazioni sensibili può favorire un clima di fiducia e agevolare la condivisione di tali informazioni, salvaguardando nel contempo gli interessi dell'impresa e dei lavoratori e scongiurando anche rischi crescenti come lo spionaggio industriale.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Un'efficace consultazione transnazionale richiede un dialogo autentico tra la direzione centrale e il comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. Ciò implica che l'informazione e la consultazione devono essere attuate in modo **da** consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere il loro parere prima dell'adozione della decisione e che i pareri formulati dal comitato aziendale europeo o dai rappresentanti dei lavoratori devono ricevere una risposta motivata dalla direzione centrale prima che quest'ultima **adotti la sua** decisione sulla misura proposta. La direttiva 2009/38/CE dovrebbe prevedere un obbligo esplicito in tal senso per garantire la certezza del diritto.

Emendamento

(15) Un'efficace consultazione transnazionale richiede un dialogo autentico tra la direzione centrale e il comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. Ciò implica che l'informazione e la consultazione devono essere attuate in modo **incisivo e tempestivo, al fine di** consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere il loro parere prima dell'adozione della decisione, **che potrebbe includere piani aziendali, piani sociali e innovazioni di processi laddove potrebbero avere un impatto sui licenziamenti**, e che i pareri formulati dal comitato aziendale europeo o dai rappresentanti dei lavoratori devono ricevere una risposta motivata dalla direzione centrale prima che quest'ultima **o un altro organo competente dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie adottino la loro** decisione sulla misura proposta. La direttiva 2009/38/CE dovrebbe prevedere un obbligo esplicito in tal senso per garantire la certezza del diritto. **In tale contesto, è importante garantire che le imprese o i gruppi di imprese di dimensioni**

comunitarie possano prendere decisioni in modo efficace, che non comportino indebiti ritardi nelle decisioni adottate dalle imprese o dai gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) *In caso di disaccordo sull'opportunità di avviare una procedura di informazione o consultazione, mancano orientamenti su come risolvere gli effetti negativi che tali disaccordi potrebbero avere sui membri del comitato aziendale europeo e sui rappresentanti dei lavoratori. Pertanto, in caso di controversia sull'opportunità di avviare una procedura di informazione e consultazione, la direzione centrale dovrebbe fornire per iscritto motivazioni debitamente motivate, specificando i motivi per cui le disposizioni della presente direttiva in materia di informazione e consultazione non sono applicabili.*

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) *Nell'ambito di una procedura di informazione e consultazione, il comitato aziendale europeo o il comitato ristretto dovrebbero poter chiedere assistenza e consulenza a esperti di loro scelta, quali i rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti*

dovrebbero poter partecipare alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza. Inoltre, gli Stati membri possono fissare le norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento del comitato aziendale europeo.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) In alcuni Stati membri i titolari dei diritti stabiliti dalla direttiva 2009/38/CE incontrano difficoltà ad avviare azioni legali per farli valere. È pertanto necessario rafforzare l'obbligo degli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci e l'accesso alla giustizia, nonché il controllo da parte della Commissione del rispetto di tale obbligo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione con quali modalità e in quali casi i titolari dei diritti possono avviare procedimenti giudiziari e, se del caso, amministrativi in relazione a tutti i diritti previsti dalla presente direttiva. È inoltre opportuno chiarire che le procedure previste a tal fine devono consentire un'applicazione tempestiva ed efficace delle norme e che eventuali procedure preventive di risoluzione stragiudiziale delle controversie non possono dare luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, né pregiudicare il diritto di avviare un ricorso giurisdizionale riconosciuto ai titolari dei diritti.

Emendamento

(17) In alcuni Stati membri i titolari dei diritti stabiliti dalla direttiva 2009/38/CE incontrano difficoltà ad avviare azioni legali per farli valere. È pertanto necessario rafforzare l'obbligo degli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci e l'accesso alla giustizia, nonché il controllo da parte della Commissione del rispetto di tale obbligo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione con quali modalità e in quali casi i titolari dei diritti, ***inclusi i membri della delegazione speciale di negoziazione e i membri del comitato aziendale europeo***, possono avviare procedimenti giudiziari e, se del caso, amministrativi in relazione a tutti i diritti previsti dalla presente direttiva, ***incluso il diritto di costituire e aderire a sindacati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero sviluppare meccanismi per incoraggiare la mediazione e, se del caso, prevedere meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie***. È inoltre opportuno chiarire che le procedure previste a tal fine devono consentire un'applicazione tempestiva ed efficace delle norme e che eventuali procedure preventive di risoluzione stragiudiziale delle controversie non possono dare luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, né pregiudicare il diritto di avviare un ricorso

giurisdizionale riconosciuto ai titolari dei diritti. ***Tuttavia, i membri della delegazione speciale di negoziazione e i membri del comitato aziendale europeo dovrebbero usufruire di una protezione e di garanzie equivalenti a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione e dalle prassi vigenti nel paese in cui sono impiegati.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dalla valutazione della direttiva 2009/38/CE effettuata dalla Commissione nel 2018 è emerso che spesso le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale non sono sufficientemente dissuasive. È pertanto opportuno stabilire l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate. In caso di mancato rispetto delle procedure per l'informazione e la consultazione di cui alla direttiva 2009/38/CE dovrebbero essere previste sanzioni ***pecuniarie***. ***Potrebbero*** inoltre essere previsti anche altri tipi di sanzioni. Per essere efficaci, dissuasive e proporzionate, le sanzioni ***pecuniarie*** dovrebbero essere stabilite tenendo conto delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ad esempio sulla base del relativo fatturato annuo, nonché di eventuali altri fattori di rilievo quali la gravità, la durata, le conseguenze e il carattere doloso o colposo della violazione.

Emendamento

(18) Dalla valutazione della direttiva 2009/38/CE effettuata dalla Commissione nel 2018 è emerso che spesso ***purtroppo*** le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale non sono sufficientemente dissuasive, ***efficaci o proporzionate***. È pertanto opportuno stabilire l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate. In caso di mancato rispetto delle procedure per l'informazione e la consultazione di cui alla direttiva 2009/38/CE dovrebbero essere previste sanzioni ***finanziarie***. ***Dovrebbero*** inoltre essere previsti anche altri tipi di sanzioni, ***comprese le procedure amministrative e giudiziarie. In linea con il diritto e le prassi nazionali, gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di chiedere un'ingiunzione preliminare dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità competenti, per una sospensione temporanea dell'attuazione delle decisioni della direzione, fino a quando non abbia avuto luogo una procedura di informazione e consultazione al pertinente livello di direzione e rappresentanza e in modo tale da consentire una risposta motivata da parte***

della direzione centrale, conformemente alla presente direttiva. Per essere efficaci, dissuasive e proporzionate, le sanzioni finanziarie dovrebbero essere stabilite tenendo conto delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ad esempio sulla base del relativo fatturato annuo, nonché di eventuali altri fattori di rilievo quali la gravità, la durata, le conseguenze e il carattere doloso o colposo della violazione e dovrebbero basarsi sulle sanzioni amministrative di cui all'articolo 83, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE)2016/679.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le imprese che hanno concluso un accordo relativo all'informazione e alla consultazione transnazionale dei lavoratori prima del 23 settembre 1996, ossia prima della data di applicazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio^{1bis}, sono esentate dall'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/38/CE. Gli organi per l'informazione e la consultazione dei lavoratori istituiti in virtù di tali accordi sono stati creati e continuano a operare al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. La direttiva 2009/38/CE non accorda ai lavoratori delle imprese esentate la possibilità di invocarne le disposizioni per richiedere l'istituzione di un comitato aziendale europeo. Tuttavia, per motivi di chiarezza del diritto, parità di trattamento ed efficacia, i lavoratori e i loro rappresentanti in tutte le imprese o in tutti i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie dovrebbero, in linea di principio, avere il diritto di richiedere l'istituzione di un comitato aziendale

Emendamento

(19) Le imprese che hanno concluso un accordo relativo all'informazione e alla consultazione transnazionale dei lavoratori prima del 23 settembre 1996, ossia prima della data di applicazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio^{1bis}, sono esentate dall'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/38/CE. Gli organi per l'informazione e la consultazione dei lavoratori istituiti in virtù di tali accordi sono stati creati e continuano a operare al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione **e il loro status giuridico dovrebbe essere garantito dal diritto del lavoro civile o collettivo, a seconda dei diversi ordinamenti giuridici di ciascuno Stato membro.** La direttiva 2009/38/CE non accorda ai lavoratori delle imprese esentate la possibilità di invocarne le disposizioni per richiedere l'istituzione di un comitato aziendale europeo. Tuttavia, per motivi di chiarezza del diritto, parità di trattamento ed efficacia, i lavoratori e i loro rappresentanti in tutte le imprese o in tutti i

europeo. Quasi 30 anni dopo l'istituzione a livello di UE del primo quadro legislativo recante prescrizioni minime in materia di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, i suddetti motivi prevalgono sulle considerazioni riguardanti la continuità degli accordi preesistenti che hanno inizialmente motivato l'esenzione. Tale esenzione dovrebbe dunque essere abolita.

¹ bis. Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64; ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1994/45/oj>). <http://data.europa.eu/eli/dir/1994/45/oj>).

gruppi di imprese di dimensioni comunitarie dovrebbero, in linea di principio, avere il diritto di richiedere l'istituzione di un comitato aziendale europeo. Quasi 30 anni dopo l'istituzione a livello di UE del primo quadro legislativo recante prescrizioni minime in materia di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, i suddetti motivi prevalgono sulle considerazioni riguardanti la continuità degli accordi preesistenti che hanno inizialmente motivato l'esenzione. Tale esenzione dovrebbe dunque essere abolita.

¹ bis. Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64; ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1994/45/oj>). <http://data.europa.eu/eli/dir/1994/45/oj>).

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) È fondamentale che tutti gli accordi relativi al comitato aziendale europeo siano soggetti agli stessi diritti e agli stessi obblighi, onde assicurare la parità di trattamento dei lavoratori, l'accesso all'applicazione di norme unionali rigorose e la certezza del diritto. Al fine di creare parità di condizioni per quanto riguarda le norme che disciplinano il funzionamento dei comitati aziendali europei, i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/38/CE dovrebbero essere applicabili a tutti gli accordi relativi ai comitati aziendali

europei e a tutti gli accordi relativi a una procedura di informazione e consultazione conclusi a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) In base alle medesime considerazioni, le stesse prescrizioni minime dovrebbero inoltre applicarsi a tutte le imprese di dimensioni comunitarie che dispongono di comitati aziendali europei operanti a norma della direttiva 2009/38/CE e a quelle nelle quali è stato firmato o riveduto un accordo relativo al comitato aziendale europeo tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011. È pertanto opportuno abolire anche l'esenzione di queste ultime imprese dall'applicazione della direttiva 2009/38/CE.

Emendamento

soppresso

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il comitato aziendale europeo che operi in base alle prescrizioni accessorie di cui all'allegato I della direttiva 2009/38/CE ha diritto di riunirsi con la direzione centrale una volta all'anno per essere informato e consultato riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Al fine di rafforzare l'informazione e la consultazione transnazionale di tali comitati aziendali europei, è opportuno portare **a** due il numero delle riunioni

Emendamento

(21) Il comitato aziendale europeo che operi in base alle prescrizioni accessorie di cui all'allegato I della direttiva 2009/38/CE ha diritto di riunirsi con la direzione centrale una volta all'anno per essere informato e consultato riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Al fine di rafforzare l'informazione e la consultazione transnazionale di tali comitati aziendali europei, è opportuno portare **ad almeno** due il numero delle

plenarie annuali previste dalle prescrizioni accessorie.

riunioni plenarie annuali previste dalle prescrizioni accessorie. *Ove opportuno e concordato e garantendo nel contempo un'informazione e una consultazione significative, i mezzi digitali di comunicazione e coordinamento possono essere utilizzati in casi eccezionali senza sostituire le riunioni ordinarie.*

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) *In alcuni casi*, gli accordi esistenti relativi ai comitati aziendali europei o gli accordi sulle procedure per l'informazione e la consultazione conclusi a norma della direttiva 94/45/CE o della direttiva 2009/38/CE prima dell'entrata in vigore delle misure adottate dagli Stati membri per recepire la presente direttiva potrebbero non essere conformi *alle prescrizioni rivedute*. È pertanto opportuno stabilire disposizioni transitorie che consentano alle parti di tali accordi di negoziare *adeguamenti prima della data di applicazione delle misure di recepimento*.

Emendamento

(24) Gli accordi esistenti relativi ai comitati aziendali europei o gli accordi sulle procedure per l'informazione e la consultazione conclusi a norma della direttiva 94/45/CE o della direttiva 2009/38/CE prima dell'entrata in vigore delle misure adottate dagli Stati membri per recepire la presente direttiva potrebbero non essere conformi *ai contenuti prescritti riveduti di suddetti accordi*. È pertanto opportuno stabilire disposizioni transitorie che consentano alle parti di tali accordi di negoziare *addenda, senza che ciò richieda tuttavia una rinegoziazione completa dell'accordo. Al fine di evitare qualsiasi interruzione dell'informazione e della consultazione dei lavoratori, l'accordo esistente sul comitato aziendale europeo o l'accordo sulla procedura per l'informazione e la consultazione deve rimanere in vigore durante la negoziazione di tali addenda*.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) *Se la direzione centrale avvia negoziati per integrare un accordo esistente sul comitato aziendale europeo o un accordo sulle procedure di informazione e consultazione conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, non vi è alcun obbligo di rinegoziare l'intero accordo esistente. Le prescrizioni modificate dovrebbero essere negoziate come addendum entro due anni dalla data di recepimento della presente direttiva. È opportuno prevedere che le prescrizioni accessorie relative specificamente alle prescrizioni modificate si applichino in assenza di un accordo sull'addendum entro tale termine.*

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 ter) *Occorre garantire che la delegazione speciale di negoziazione abbia la possibilità di incontrarsi regolarmente con la direzione centrale per lo svolgimento di negoziati significativi. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è opportuno chiarire che spetta alla direzione centrale avviare l'istituzione di un comitato aziendale europeo in base alle prescrizioni accessorie.*

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) **si può ragionevolmente prevedere che** le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie **incidano** sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;

Emendamento

a) le misure prese in esame dalla direzione **nell'ambito** dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie **incidono** sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro.";

Emendamento

b) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione **nell'ambito** dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in **almeno** un altro Stato membro."; **oppure**

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione centrale dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di uno Stato membro diverso da quello in cui tali misure sono state prese in esame;

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al fine di determinare il carattere transnazionale di una questione, si deve tenere conto della portata dei suoi potenziali effetti sui lavoratori e del livello di direzione e di rappresentanza che essa comporta. Ciò comprende le questioni che interessano i lavoratori in termini di portata del loro potenziale impatto in due o più Stati membri, come pure le questioni che comportano il trasferimento di attività tra due o più Stati membri.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) all'articolo 2, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

(2) all'articolo 2, paragrafo 1, le lettere **d)**, f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo in vigore

Emendamento

d) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti dei lavoratori ai sensi del diritto *e/o* delle prassi nazionali;

d) "rappresentanti dei lavoratori", ***i sindacati o*** i rappresentanti dei lavoratori ai sensi del diritto o delle prassi nazionali;

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) "informazione", la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla;

Emendamento

f) "informazione", la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
L'informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita del suo eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) "consultazione", l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato;

Emendamento

g) "consultazione", l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, ***nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere preventivo in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che deve essere tenuto in considerazione all'interno***

dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. La consultazione si svolge in modo da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di ottenere una risposta motivata dalla direzione centrale in tempo utile prima dell'adozione della decisione, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera c), nella definizione di gruppo di imprese di dimensioni comunitarie si tiene conto anche dei lavoratori di imprese controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis);

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva si intende per impresa controllante un'impresa che può esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa (impresa controllata), in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà, della

(2 bis) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della presente direttiva si intende per impresa controllante un'impresa che può esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa (impresa controllata), in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà, della

partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano.

partecipazione finanziaria, **del controllo sulle decisioni** o delle norme che la disciplinano.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

c bis) opera direttamente o indirettamente nel mercato interno mediante la vendita di beni o la fornitura di servizi attraverso accordi di franchising o di licenza stipulati con società terze indipendenti in cambio di royalties, laddove tali accordi garantiscano un'identità comune, una denominazione o un concetto commerciale comune e l'applicazione di metodi commerciali uniformi;

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, paragrafo 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, paragrafo 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta, **congiunta o distinta**, di almeno 100

rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi.

lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

"b) i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, con modalità che puntano a conseguire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota di lavoratori impiegati in tale Stato membro pari al 10 %, o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri;"

Emendamento

"b) i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, con modalità che puntano a conseguire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere, ***per cui donne e uomini occupino rispettivamente almeno il 40 % dei posti in seno alla delegazione speciale di negoziazione***, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota di lavoratori impiegati in tale Stato membro pari al 10%, o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri. ***Qualora tale obiettivo non fosse raggiunto, occorre chiarire le motivazioni per iscritto alla delegazione speciale di negoziazione***;"

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo in vigore

Ai fini dei negoziati, la delegazione

Emendamento

(a bis) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

Ai fini dei negoziati, la delegazione

speciale di negoziazione può chiedere di essere assistita da **esperti di propria scelta, che possono comprendere** rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.";

speciale di negoziazione può chiedere di essere assistita da rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario **e, ove necessario, da altri esperti**. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.";

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

"Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, **anche** a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.";

Emendamento

"Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, **incluso un rappresentante di un sindacato riconosciuto a livello comunitario**, a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale **e approvate da quest'ultima** prima di essere sostenute.";

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – comma 2

Testo della Commissione

L'obbligo di determinare gli elementi di cui al primo comma, quale modificato da [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa*], si applica anche agli accordi relativi ai comitati aziendali europei conclusi prima del [OP: inserire

Emendamento

soppresso

la data di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente direttiva modificativa].

* *[OP: inserire il riferimento alla GU della presente direttiva modificativa].";*

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

"2 bis. Quando negoziano *o rinegoziano* un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, *per quanto possibile e* fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere, ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto.";

Emendamento

"2 bis. Quando negoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere, ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto. ";

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano le

Emendamento

(4 bis) all'articolo 7, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano *con*

prescrizioni accessorie previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova la direzione centrale:

effetto immediato le prescrizioni accessorie previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova la direzione centrale:"

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) all'articolo 7, paragrafo 1, dopo il secondo trattino è aggiunto il seguente:

"– qualora la delegazione speciale di negoziazione non sia convocata con cadenza regolare,"

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo in vigore

Emendamento

(5 ter) all'articolo 7, paragrafo 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

— qualora – trascorsi **tre anni** dalla data di tale richiesta – le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 6 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista all'articolo 5, paragrafo 5.

‘— qualora – trascorsi **24 mesi** dalla data di tale richiesta – le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 6 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista all'articolo 5, paragrafo 5.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:

"— qualora un accordo di cui all'articolo 6 sia stato risolto e non sia stato concluso un nuovo accordo entro 24 mesi dall'ultimo giorno di validità dell'accordo."

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che i membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non siano autorizzati a rivelare a terzi le informazioni che sono state espressamente comunicate loro in via riservata dalla direzione centrale. La direzione centrale può inoltre predisporre adeguate modalità di trasmissione e archiviazione delle informazioni che contribuiscano a tutelare la riservatezza delle informazioni comunicate in via riservata.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non siano autorizzati a rivelare a terzi le informazioni che sono state espressamente comunicate loro in via riservata dalla direzione centrale ***entro le condizioni e i limiti stabiliti dall'Unione e dal diritto nazionale e nel rispetto di criteri oggettivi.*** La direzione centrale può inoltre predisporre adeguate modalità di trasmissione e archiviazione delle informazioni che contribuiscano a tutelare la riservatezza delle informazioni comunicate in via riservata.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando comunica informazioni in via riservata a norma del paragrafo 1, la direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, circa i **motivi** che giustificano la comunicazione delle informazioni in via riservata.

Emendamento

2. Quando comunica informazioni in via riservata a norma del paragrafo 1, la direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, circa i **criteri oggettivi** che giustificano la comunicazione delle informazioni in via riservata **e determina la durata degli obblighi di riservatezza.**

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo in cui si trovino, fino a quando, **in accordo con la direzione centrale**, la giustificazione fornita non sarà considerata obsoleta.";

Emendamento

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo in cui si trovino, fino a quando la giustificazione fornita non sarà considerata obsoleta.";

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il paragrafo 1 non si applica ai membri del comitato aziendale europeo che rivelano ai comitati aziendali nazionali o locali informazioni che possono incidere sulla situazione dei lavoratori qualora tali informazioni siano

state loro fornite in via riservata e siano soggette alle norme nazionali in materia di riservatezza.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Lo Stato membro interessato può subordinare tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

Emendamento

Gli Stati membri interessati subordinano tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'informazione sulle questioni transnazionali avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti *appropriati* che consentano *ai* rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita del loro eventuale impatto e di preparare, se del caso, *la consultazione* con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Emendamento

2. L'informazione sulle questioni transnazionali avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti *necessari e sufficienti* che consentano *al comitato aziendale europeo di consultare i pertinenti* rappresentanti dei lavoratori *a livello nazionale e locale*, di procedere a una valutazione approfondita del loro eventuale impatto e di preparare, se del caso, *consultazioni significative* con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nei casi debitamente giustificati ed eccezionali in cui è urgente adottare una decisione, i rappresentanti della direzione e dei lavoratori svolgono quanto prima un efficace processo di informazione e consultazione conformemente ai paragrafi 2 e 3. Ove opportuno e concordato, possono essere utilizzati a tal fine mezzi di comunicazione e di coordinamento digitali.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. In caso di controversia tra la direzione centrale e il comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori in merito all'opportunità di avviare una procedura di informazione e consultazione, la direzione centrale indica per iscritto i fondamenti, debitamente corroborati, dei motivi per i quali non si applicano gli obblighi di informazione e consultazione previsti dalla presente direttiva o da accordi conclusi in virtù della stessa, ivi compresi i motivi che giustificano l'assenza di questioni transnazionali.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 quater (nuovo)

3 quater. *Se è necessario che il comitato aziendale europeo svolga i suoi compiti, il comitato aziendale europeo o il comitato ristretto possono chiedere l'assistenza di esperti di sua scelta. Tali esperti possono comprendere rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti partecipano alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza.*

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 1

1. Fatte salve le competenze di altri organi od organizzazioni in questa materia, i membri del comitato aziendale europeo, dispongono dei mezzi necessari per l'applicazione dei diritti derivanti dalla presente direttiva, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

1. Fatte salve le competenze di altri organi od organizzazioni in questa materia, ***i membri della delegazione speciale di negoziazione***, i membri del comitato aziendale europeo ***e i rappresentanti dei lavoratori*** dispongono dei mezzi ***e della capacità giuridica*** necessari per l'applicazione dei diritti derivanti dalla presente direttiva, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 8 bis, i membri del comitato aziendale europeo dispongono dei mezzi adeguati e necessari a informare i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l'insieme dei lavoratori riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura per l'informazione e la consultazione, in particolare prima e dopo le riunioni con la direzione centrale.

Emendamento

2. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 8 bis, i membri del comitato aziendale europeo dispongono dei mezzi adeguati e necessari a informare i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l'insieme dei lavoratori, riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura per l'informazione e la consultazione ***e ogniqualvolta il comitato aziendale europeo lo ritenga necessario per svolgere i suoi compiti derivanti dalla presente direttiva***, in particolare prima e dopo le riunioni con la direzione centrale.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo e i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, godono, nell'esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie equivalenti a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione e dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati.

Emendamento

I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo e i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, godono, nell'esercizio delle loro funzioni, ***compreso il diritto di costituire e aderire a sindacati***, di una protezione e di garanzie equivalenti a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione ***e/o*** dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di un tale membro che siano membri dell'equipaggio di una nave marittima sono autorizzati a partecipare a una riunione della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo o a qualsiasi altra riunione tenuta nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 3, se, quando ha luogo tale riunione, detti membri o supplenti non sono in mare o si trovano in un porto di un paese diverso da quello in cui ha sede la società di navigazione.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ove praticabile, le riunioni sono fissate in modo da facilitare la partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono membri dell'equipaggio di navi marittime.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di un tale membro, che siano membri dell'equipaggio di una nave marittima, non sono in grado di presenziare a una riunione, si prende in considerazione l'eventualità di fare ricorso, se possibile, a nuove tecnologie d'informazione e di comunicazione.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Se e in quanto ciò sia necessario all'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza in un contesto internazionale, i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo usufruiscono di formazione senza perdita di retribuzione.

Emendamento

Se e in quanto ciò sia necessario **e collegato** all'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza in un contesto internazionale, i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo usufruiscono di formazione senza perdita di retribuzione.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Fatti salvi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), i costi di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale, a condizione che **quest'ultima ne sia stata informata** in anticipo.

Emendamento

Fatti salvi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), i costi di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale **o di qualsiasi altro livello di direzione appropriato**, a condizione che **questi ultimi**

ne *siano stati informati* in anticipo.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) siano disponibili procedure adeguate che permettano di imporre il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva in maniera tempestiva ed efficace;

Emendamento

a) siano disponibili *e facilmente accessibili* procedure *amministrative e giudiziarie* adeguate che permettano di imporre il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva in maniera tempestiva ed efficace, *nonché la richiesta e l'annullamento, compresa la possibilità di richiedere un'ingiunzione preliminare per la sospensione temporanea delle decisioni adottate dalla direzione centrale qualora tali decisioni siano contestate sulla base di una violazione degli obblighi di informazione e consultazione previsti dalla presente direttiva o dagli accordi conclusi in base ad essa. Gli effetti delle decisioni relative ai contratti di lavoro o ai rapporti di lavoro dei lavoratori interessati che sono state impugnate sono sospesi di conseguenza;*

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1 bis (nuovo) – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le sanzioni di cui alla lettera b) comprendono:

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1 bis (nuovo) – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) sanzioni finanziarie proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata dell'infrazione commessa dall'impresa e che aumentano di importo in base al numero di lavoratori interessati;

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1 bis (nuovo) – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) ordinanze che escludono l'impresa dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione gestiti dagli Stati membri interessati, per un periodo massimo di tre anni;

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1 bis (nuovo) – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) ordinanze che escludono l'impresa dalla partecipazione a un appalto pubblico quale definito dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1 bis. Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di *inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono gli obblighi* di cui *all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prevedono* sanzioni pecuniarie, *da determinare tenendo conto dei criteri elencati al terzo comma* del presente paragrafo, *fatta salva la possibilità di prevedere anche altri tipi di sanzioni.*

Emendamento

In caso di *violazioni* di cui *al paragrafo 1, lettera b), che non sono commesse intenzionalmente, le sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a)* del presente paragrafo, *sono sostanziali ed equivalenti a quelle previste all'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679^{1 bis}.*

1 bis. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Ai fini del primo comma, lettera b), nel determinare le sanzioni gli Stati membri tengono conto della gravità, della durata,

Emendamento

In caso di violazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo commesse intenzionalmente, le sanzioni pecuniarie di

delle conseguenze e del carattere doloso o colposo della violazione, nonché, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese sanzionati e di qualunque altro criterio pertinente.";

cui alla lettera a) del presente paragrafo sono sostanziali ed equivalenti a quelle previste all'articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679";

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – trattino 1 bis (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *dopo il primo comma è inserito il seguente comma:*

"Sono a carico della direzione centrale i costi giudiziari sostenuti nello svolgimento delle procedure, le spese di rappresentanza legale e i costi accessori, quali le spese di soggiorno e di viaggio per almeno un rappresentante dei lavoratori;"

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

"4. Qualora gli Stati membri subordinino l'accesso a un ricorso giurisdizionale al previo esperimento di una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, tale procedura non dà luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, né pregiudica in altro modo il loro diritto di agire in giudizio.";

"4. *Gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare procedure di mediazione extragiudiziale che consentano a entrambe le parti di pervenire a soluzioni accettabili.* Qualora gli Stati membri subordinino l'accesso a un ricorso giurisdizionale al previo esperimento di una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, tale procedura non dà luogo a una decisione vincolante per le

parti interessate, né pregiudica in altro modo il loro diritto di agire in giudizio.";

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le modalità di articolazione tra l'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori sono stabilite mediante l'accordo previsto dall'articolo 6. Tale accordo fa salve le disposizioni del diritto e/o della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

Emendamento

(9 bis) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Le modalità di articolazione tra l'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori sono stabilite mediante l'accordo previsto dall'articolo 6 ***per garantire un buon coordinamento tra le procedure per l'informazione e la consultazione all'interno del comitato aziendale europeo e quelle stabilite a livello nazionale.*** Tale accordo fa salve le disposizioni del diritto e/o della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

(10) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Ciascuno Stato membro può stabilire disposizioni specifiche a favore della direzione centrale delle imprese situate nel suo territorio che perseguano direttamente e fundamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di

Emendamento

soppresso

informazione e di espressione di opinioni, a condizione che, alla data di adozione della presente direttiva, tali disposizioni specifiche già esistano nella legislazione nazionale.";

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora, *a seguito del recepimento della [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa]*, un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima *del* [OP: inserire la data a decorrere dalla quale devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva *non conforme a una qualsiasi delle prescrizioni applicabili a tale accordo per effetto delle modifiche di cui alla* [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati *per adeguare l'accordo su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. La direzione centrale può avviare tali negoziati anche di propria iniziativa.*

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Emendamento

1. Qualora un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima *di* [OP: inserire la data a decorrere dalla quale devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva, *non determini tutti gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, quale modificato dalla* [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati *entro [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] per l'istituzione di un addendum che determini gli elementi non stabiliti dall'accordo esistente sul comitato aziendale europeo o dall'accordo su una procedura di informazione e consultazione.*

Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 14 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ove l'accordo relativo a un comitato aziendale europeo o l'accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione preveda modalità procedurali che ne disciplinano l'adeguamento o la rinegoziazione, ***l'adeguamento*** può essere negoziato secondo tali modalità. In caso contrario, ***l'adeguamento*** deve seguire la procedura di cui all'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 13, secondo e terzo comma.

Emendamento

2. Ove l'accordo relativo a un comitato aziendale europeo o l'accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione preveda modalità procedurali che ne disciplinano l'adeguamento o la rinegoziazione, ***la determinazione dell'addendum*** può essere negoziato secondo tali modalità. In caso contrario, ***la determinazione dell'addendum*** deve seguire la procedura di cui all'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 13, secondo e terzo comma.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 14 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se una procedura di adeguamento non conduce a un accordo entro due anni ***dalla data della rispettiva richiesta dei lavoratori o dei loro rappresentanti***, si applicano le prescrizioni accessorie di cui all'allegato I.";

Emendamento

3. Se una procedura di adeguamento ***avviata a norma del paragrafo 1*** non conduce a un accordo ***sull'addendum*** entro due anni ***dall'avvio*** dei ***negoziati***, si applicano le prescrizioni accessorie di cui all'allegato I ***per quanto riguarda gli elementi non stabiliti nell'accordo esistente sul comitato aziendale europeo o nell'accordo su una procedura di informazione e consultazione.***";

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 15 bis

Controllo

1. Per garantire la corretta applicazione della direttiva e per affrontare e risolvere i problemi pratici derivanti dalla sua attuazione, è istituito un comitato di controllo.

2. Il comitato di controllo è composto da un rappresentante per ogni Stato membro, da tre rappresentanti di ciascuna delle parti sociali europee e dalla Commissione.

3. Il comitato di monitoraggio si riunisce due volte l'anno ed è presieduto dalla Commissione.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"2 bis. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione le misure adottate in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2."

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 1 – lettera a – comma 2

Testo in vigore

Emendamento

(a bis) al paragrafo 1, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:

L'informazione del comitato aziendale europeo riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, **gli investimenti**, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.

L'informazione del comitato aziendale europeo **su questioni transnazionali** riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, **le condizioni di lavoro, le competenze e le politiche in materia di formazione anche nelle reti di franchising** e le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Allegato 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 2009/38/CE

Allegato 1 – punto 1 – lettera d bis

Testo della Commissione

"d bis) **nei limiti del possibile**, sia le donne che gli uomini rappresentano almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e dei membri del comitato ristretto.";

Emendamento

"d bis) **i membri del comitato aziendale europeo e quelli del comitato ristretto rappresentano la diversità della forza lavoro** e sia le donne che gli uomini rappresentano almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e dei membri del comitato ristretto.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

"2. Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale due volte all'anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono di conseguenza informate.";

Emendamento

"2. Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi **in presenza** con la direzione centrale **almeno** due volte all'anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono di conseguenza informate. **Ove opportuno e concordato e garantendo nel contempo un'informazione e una consultazione significative, i mezzi digitali di comunicazione e coordinamento possono essere utilizzati in casi eccezionali senza sostituire le riunioni ordinarie.**"

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 3

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora si verificano circostanze eccezionali o intervengano decisioni che con ogni probabilità incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori e la cui urgenza non consenta di procedere all'informazione o alla consultazione in occasione della successiva riunione programmata del comitato aziendale europeo, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il comitato aziendale europeo ha il diritto di esserne informato tempestivamente. Il comitato ha il diritto di riunirsi, su sua richiesta, con la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nell'ambito dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni

Emendamento

Qualora si verificano circostanze eccezionali o intervengano decisioni che **possano incidere o** con ogni probabilità incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori e la cui urgenza non consenta di procedere all'informazione o alla consultazione in occasione della successiva riunione programmata del comitato aziendale europeo, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il comitato aziendale europeo ha il diritto di esserne informato tempestivamente. Il comitato ha il diritto di riunirsi, su sua richiesta, con la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nell'ambito dell'impresa o del gruppo di imprese di

comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato.

dimensioni comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3
Direttiva 2009/38/CE
Allegato I – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione

Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ristretto, hanno diritto di partecipare i membri del comitato aziendale europeo eletti o designati dagli stabilimenti e/o dalle imprese che sono o possono essere *direttamente interessati* dalle circostanze o dalle decisioni in questione.";

Emendamento

Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ristretto, hanno diritto di partecipare i membri del comitato aziendale europeo eletti o designati dagli stabilimenti e/o dalle imprese che sono o possono essere *lesi* dalle circostanze o dalle decisioni in questione.";

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/38/CE
Allegato I – punto 4 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

4 bis. Le procedure per l'informazione e la consultazione all'interno del comitato aziendale europeo si svolgono fatte salve le procedure a livello nazionale. Qualora una procedura sia già in corso a livello nazionale, il comitato aziendale europeo e la direzione centrale garantiscono che tali procedure possano integrarsi a vicenda in termini di contenuti e tempistiche delle stesse.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 5 – lettera a
Direttiva 2009/38/CE
Allegato I – punto 6 – comma 3 bis

Testo della Commissione

Le spese di funzionamento del comitato aziendale europeo comprendono spese ragionevoli per l'assistenza, la rappresentanza e i procedimenti legali. Le spese di funzionamento devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.

Emendamento

Le spese di funzionamento del comitato aziendale europeo comprendono spese ragionevoli per l'assistenza, la rappresentanza e i procedimenti legali *e per la pertinente formazione dei membri del comitato aziendale europeo*, Le spese di funzionamento devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.

MOTIVAZIONE

Le transizioni verde e digitale creano opportunità e sfide per i mercati del lavoro, i datori di lavoro e i lavoratori. Per trovare soluzioni sostenibili ai cambiamenti del mercato del lavoro, i lavoratori, i datori di lavoro e i cittadini dovrebbero essere incoraggiati a partecipare ai sistemi democratici e ai processi decisionali.

I comitati aziendali europei rappresentano indubbiamente un successo e un pilastro importante del modello sociale europeo. Quasi tre decenni sono passati dall'adozione e dal recepimento della direttiva 94/45/CE e oltre un decennio è passato dall'adozione della direttiva 2009/38/CE.

L'esenzione concessa agli accordi sottoscritti prima della direttiva 94/45/CE non è più giustificata, né è giustificato mantenere tale direttiva altrimenti obsoleta per gli accordi sottoscritti o modificati durante il periodo di recepimento della direttiva 2009/38/CE. Pertanto, gli accordi esentati a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/38/CE dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

Talune decisioni, che potrebbero avere un significativo effetto diretto o indotto sugli interessi dei lavoratori, devono formare oggetto di informazione e consultazione specifica dei rappresentanti designati dei lavoratori, nel più breve termine possibile. Benché le direttive 94/45/CE e 2009/38/CE sanciscano diritti collettivi del lavoro transnazionali riguardo all'informazione e alla consultazione, all'atto pratico tali diritti spesso non sono rispettati e si sono dimostrati molto difficili da far valere. In molti casi i datori di lavoro hanno attuato misure che coinvolgevano questioni transnazionali senza informare e consultare il comitato aziendale europeo, e i comitati aziendali europei spesso sono informati e consultati solo dopo che le misure che coinvolgono questioni transnazionali sono state attuate. Occorre pertanto adottare disposizioni che consentano di far effettivamente valere tali diritti.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
BDA - The German Business Representation
ETUC - European Trade Union Confederation
EFFAT - European Federation of Food, Agriculture, and Tourism Trade Unions
EWC Academy

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica della direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale	
Riferimenti	COM(2024)0014 – C9-0012/2024 – 2024/0006(COD)	
Presentazione della proposta al PE	25.1.2024	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 26.2.2024	
Relatore Nomina	Dennis Radtke 25.1.2024	
Esame in commissione	14.2.2024	19.3.2024
Approvazione	3.4.2024	
Esito della votazione finale	+: -: 0:	28 7 8
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Jarosław Duda, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Niels Geuking, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Sara Matthieu, Jozef Mihál, Dragoş Pişlaru, Dennis Radtke, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Monica Semedo, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Tomáš Zdechovský	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Konstantinos Arvanitis, Ilana Cicurel, José Gusmão, Jeroen Lenaers, Eugenia Rodríguez Palop, Birgit Sippel, Sara Skytvedal, Kim Van Sparrentak	
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Udo Bullmann, Jorge Buxadé Villalba, Mohammed Chahim, Matthias Ecke, Ladislav Ilčić, Peter Jahr, Pedro Marques, Karen Melchior, Vera Tax, Michal Wiezik	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

28	+
PPE	Jaroslav Duda, Cindy Franssen, Niels Geuking, Peter Jahr, Jeroen Lenaers, Dennis Radtke
Renew	Ilana Cicurel, Monica Semedo
S&D	Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Udo Bullmann, Mohammed Chahim, Ilan De Basso, Matthias Ecke, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pedro Marques, Birgit Sippel, Vera Tax, Marianne Vind
The Left	Konstantinos Arvanitis, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Sara Matthieu, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak

7	-
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Chiara Gemma, Ladislav Ilčić, Margarita de la Pisa Carrión
ID	Dominique Bilde
PPE	Sara Skyttedal
Renew	Sylvie Brunet

8	0
ID	Antonio Maria Rinaldi
PPE	Radan Kanev, Tomáš Zdechovský
Renew	Jordi Cañas, Karen Melchior, Jozef Mihál, Dragoș Pîslaru, Michal Wiezik

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti